



# COMUNE DI VERTOVA

*Provincia di Bergamo*

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N° 3 del 07/03/2018

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI LUIGI	Sindaco	SI	
CAGNONI RICCARDO	Consigliere		SI
GUALDI FRANCESCA	Consigliere	SI	
CATTANEO OMAR	Consigliere	SI	
MOLOGNI SARA	Consigliere	SI	
GUERINI GIUSEPPE	Consigliere		SI
MAFFEIS GIUSEPPE	Consigliere	SI	
NORIS TIZIANA	Consigliere	SI	
GUSMINI ANTONIO	Consigliere	SI	
BOLANDRINA MAURO	Consigliere	SI	
AGAZZI EMANUELE	Consigliere	SI	
NORIS MATTEO	Consigliere		SI

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Gualdi Luigi** nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2018.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, dalla Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nr. 17 del 06/08/2014, così come modificato con deliberazione consigliere n. 12 del 22/04/2015 e n. 5 del 21/04/2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 42 della Legge n° 232 del 11/12/2016, Legge di stabilità 2017, che estende la sospensione, per l'anno 2017, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO l'art. 1 comma 37 della legge n. 205/2017, Legge di Stabilità 2018, che prevede la sospensione degli aumenti tributari anche per l'anno 2018 disponendo : “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote”;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 06/08/2014, n. 15 del 22/04/2015 n. 8 del 21/04/2016 , e la n.6 del 29/03/2017 inerenti le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria rispettivamente per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 ;

Dato atto dell'esigenza del Bilancio Comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi;

Visto il comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

Visto il DM del 29 Novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 06/12/2017 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2018, è stato differito al 28 Febbraio 2018;

Visto il DM del 9 Febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 15/02/2018 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2018, è stato differito al 31 Marzo 2018;

TENUTO CONTO del gettito IMU nelle annualità 2016 e 2017, delle modifiche applicative intervenute, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018/2019/2020, per effetto delle quali si ritiene opportuno, alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge nr. 50/2017, al fine di ridurre il livello di pressione tributaria, ridurre per l'anno 2018 l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria “IMU” da 0,88% a 0,85%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Votanti n. 9

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

Con voti favorevoli resi all'unanimità in forma palese

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE per l'annualità 2018 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come sotto riportato:

**ALIQUOTA ORDINARIA = 0,85% (aumento di 0,09 punti percentuali su aliquota di base)**

**ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 –A/8 – A/9 E PERTINENZE = 0,4%**

2. DI STABILIRE, anche per l'annualità 2018, in € 200,00 la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

3. DI DARE ATTO che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell'art.9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

4. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Quindi, su proposta del Sindaco

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli resi all'unanimità in forma palese

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Gualdi Luigi  
*Firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Bergamelli  
*Firmato digitalmente*